



**Società di
Committenza
Regionale**

**GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
SANITARI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE E DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA**

**DOCUMENTO PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO**

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO	6
4. DURATA DEL CONTRATTO	7
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	7
6. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	9
7. TIPOLOGIA DI RIFIUTI	11
8. FORNITURA DEI CONTENITORI	12
8.1 Caratteristiche generali dei contenitori	12
8.2 Caratteristiche specifiche dei contenitori	15
8.2.1 Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di origine umana e animale....	15
8.2.2 Contenitori per materassi potenzialmente infetti e per filtri di cappe a rischio biologico...	16
8.2.3 Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti di origine umana e animale	16
8.2.4 Contenitori per medicinali citotossici e citostatici	17
8.2.5 Contenitori per materiali assorbenti, filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose e per carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02).....	18
8.2.6 Contenitori per imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; per sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose e per rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	18
8.2.6.1 Contenitore "big bag" da 1.000 Lt.	18
8.2.7 Contenitori per rifiuti liquidi	19
8.2.8 Altre tipologie di contenitori	20
8.3 Introduzione di contenitori differenti	22
8.3.1 Fuori produzione	22
8.3.2 Aggiornamento tecnologico	23
9 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER DEPOSITI TEMPORANEI.....	23
10 SISTEMA DI PESATURA	25
11 REGISTRAZIONI	26
12 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'	27
13 SEDI/UNITA' LOCALI E FREQUENZA DI TRASPORTO	28
14 RITIRO E TRASPORTO	28
15 PERSONALE DEL FORNITORE	30
16 REFERENTI DEL FORNITORE	32
17 AUTOMEZZI	33

18	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE	33
19	PORTALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	35
20	SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO CON IL R.E.N.T.Ri.	36
21	FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE SANITARIE	37
22	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI.....	38
23	DIRITTO DI SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....	38
24	MONITORAGGIO CONVENZIONE	39
25	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO	39
26	CONTROLLI QUALI / QUANTITATIVI	40
27	PENALI.....	40

1. PREMESSA

Il presente capitolato, con tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplina il servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti sanitari speciali pericolosi e non pericolosi (di seguito anche solo “Servizio”) prodotti dalle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2007 e s.m.i. e dall’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV) e la fornitura di tutte le attrezzature/mezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

La categoria merceologica “Servizi di smaltimento rifiuti sanitari” rientra nelle categorie elencate dal DPCM 11 luglio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2018, recante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”.

La gara è articolata in XX lotti di natura territoriale, come di seguito dettagliato:

LOTTO	AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE
xx	Xx, xx, xx
xx	Xx, xx, xx

Le diverse sedi di produzione dei rifiuti delle Amministrazioni destinatarie della presente gara sono indicate nell’Allegato 1_Lotti e sedi al presente Capitolato.

2. DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

S.C.R. Piemonte S.p.A.: l’Amministrazione che svolge il ruolo di centrale di committenza.

Fornitore, Ditta aggiudicataria: il soggetto (impresa singola o associata) risultato aggiudicatario della gara che ha sottoscritto la Convenzione con S.C.R., obbligandosi alla sottoscrizione ed esecuzione dei contratti attuativi (Programmi Operativi) del servizio con le singole Amministrazioni contraenti.

Amministrazione/Ente/Azienda contraente: l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera del Servizio Sanitario Regionale/l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (anche solo IZSPLV) che richiede i servizi oggetto della Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura e sottoscrizione del Piano Operativo.

Piano Operativo: documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra la singola Amministrazione contraente e il Fornitore con cui l’Amministrazione di fatto aderisce alla Convenzione utilizzando le condizioni tecnico-economiche nella stessa previste.

Nel Piano Operativo, sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’Ente, è indicata la data prevista di attivazione del servizio da parte del Fornitore.

Il Piano Operativo potrà essere stipulato esclusivamente a valle dell'Incontro preliminare tra Amministrazione e Fornitore.

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): è lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. È stato introdotto con il regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

EER (Elenco Europeo dei Rifiuti): elenco dei codici di classificazione dei rifiuti, istituito con la decisione 2000/532/CE e s.m.i., in vigore dal 1.1.2002 e riprodotto anche nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 (TUA) e successive modifiche e integrazioni.

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie "critiche" per l'esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, laboratori di microbiologia, reparti di malattie infettive, centrali di sterilizzazione, ecc.

Bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Consulente ADR: consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada che, ai sensi del manuale ADR versione 2021, paragrafo 1.8.3.1., ogni Ente destinatario della presente gara, in quanto produttore di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR e dunque "speditore" di merci pericolose nel momento in cui affida gli stessi ad un trasportatore per la loro corretta gestione, ha l'obbligo di nominare.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che può causare danni alla salute umana, agli ecosistemi o alle proprietà materiali.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Amministrazione, può essere utilizzato una sola volta e poi distrutto unitamente al rifiuto.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che, successivamente al suo utilizzo e presso l'impianto di destinazione finale, deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e disinfezione) che ne consenta il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato. Deve consentire la tracciabilità del numero di trattamenti a cui viene sottoposto prima di essere sostituito, numero che non può superare quello dichiarato nella relativa scheda tecnica.

Contenitore rigenerato: contenitore (riutilizzabile) per rifiuti che, al termine del suo ciclo di vita, viene sottoposto, successivamente al trattamento di svuotamento e bonifica, ad un trattamento di triturazione e di ricostituzione delle proprietà e delle caratteristiche originali, generando un nuovo contenitore secondo le normative esistenti.

Deposito temporaneo: nelle Amministrazioni, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro trasporto agli impianti di destinazione finale.

Impianto di destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate

le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i o di recupero previste dall'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Ai fini del presente Capitolato, non sono considerate “destinazione finale” gli impianti in cui sono svolte le operazioni:

- D13, D14, D15
- R12 e R13.

Pertanto, anche per i rifiuti sottoposti a dette operazioni, per destinazione finale deve intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

L'impianto che effettua operazioni di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è da considerarsi impianto di destinazione finale.

Sanificazione: rimozione meccanica da superfici ed oggetti dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo e dalla disinfezione.

Disinfezione: procedimento chimico (disinfettante) e/o fisico (calore) che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica microbica dei microrganismi patogeni presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei delle Unità Locali agli impianti di recupero e/o smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione della documentazione di accompagnamento (formulario, ecc..).

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti, conformi alle tipologie previste dal presente Capitolato, comprensivi di sacchi, fascette, etichette per il loro utilizzo e relativa consegna nei luoghi e nei tempi specificati dalle Amministrazioni.

Sede/Unità Locale: qualsiasi sede o insieme delle unità operative nelle quali avviene la produzione di rifiuti.

Unità Operativa: sottoinsieme all'interno di una unità locale dalla quale sono originati rifiuti (nelle Aziende Sanitarie: Reparto, Ambulatorio, ecc..).

Manutenzione: le attività necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o qualsiasi altro oggetto.

Responsabile Unico di Progetto (RUP): il responsabile dell'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., indicato nel Piano Operativo.

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): il responsabile dell'Amministrazione contraente, nominato per il presente appalto ai sensi dell'art. 114 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed indicato nel Piano Operativo.

Responsabile del Fornitore: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato. per ciascuna Amministrazione contraente, dal Fornitore o suo delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Amministrazioni per le quali costituisce interfaccia unica del Fornitore stesso.

Portale per la tracciabilità dei rifiuti: soluzione web based offerta dal Fornitore per permettere alle Amministrazioni un monitoraggio del servizio erogato oltre che l'estrapolazione di informazioni e dati e documentazione.

Software per la gestione dei rifiuti: soluzione software per la gestione dei rifiuti via web, messa a disposizione dal Fornitore a tutti gli Enti aderenti, per il rispetto degli obblighi e del controllo operativo della gestione dei rifiuti, aggiornata alla normativa RENTRI e che si interfacci con tale sistema per le attività di carico/scarico/trasmissione dei dati relativi a tutti i rifiuti prodotti

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti nelle Amministrazioni indicate all'art. 1, individuati secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/2003 e s.m.i. e di tutte le attrezzature/mezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti urbani smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico, i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., le sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990 e s.m.i. e le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi chirurgici (amputazioni, ecc.), da attività sanitaria e di autopsia di cui all'art. 3 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i..

Le tipologie di rifiuto oggetto del presente appalto e le relative quantità annue al netto del contenitore, espresse in chilogrammi, che si stima saranno prodotte nel normale ciclo produttivo dalle Amministrazioni destinatarie della presente gara nel corso della durata della Convenzione sono riepilogate, per ciascun lotto, nell'All. 2_EER e quantità, nel quale viene anche riportata l'indicazione della frequenza del ritiro. Le informazioni contenute in tale Allegato hanno carattere indicativo; le specifiche modalità operative di svolgimento del servizio presso i singoli Enti aderenti devono essere concordate con gli stessi al momento della definizione del Piano Operativo, di cui al paragrafo 5.

I quantitativi indicati sono da considerarsi presunti e non vincolanti per le Amministrazioni destinatarie della presente gara. In particolare, i dati indicati nell'All. 2_EER e quantità sono stati desunti sulla base dei MUD dell'anno 2023 per i rifiuti non pericolosi, sulla base dei quantitativi effettivamente prodotti nel 2024 per i rifiuti pericolosi, delle stime relative alla produzione di alcuni codici EER aggiuntivi rispetto a quelli storicamente prodotti dalle Amministrazioni ed in funzione delle variazioni organizzative delle singole Aziende già note nella fase di predisposizione della presente gara.

Si precisa che le indicazioni riportate nell'Allegato citato, in quanto presunte e non vincolanti, potranno essere modificate durante il periodo di erogazione del servizio senza che ciò possa comportare maggiori oneri a carico delle Amministrazioni. Le Aziende Sanitarie e l'IZSPLV si riservano la facoltà di eliminare dal contratto quelle Unità locali che non dovessero essere utilizzate o che non fossero più di propria competenza e parimenti di estendere lo stesso ove si desse luogo all'istituzione o all'assunzione di competenze di nuove Unità locali, nel rispetto dei limiti di legge.

Pertanto, le quantità indicate sono determinate ai soli fini della valutazione ed aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare i servizi sino a concorrenza

dell'importo massimo contrattuale stabilito, come definito nel Disciplinare di gara ed indicato nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dagli Enti.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La Convenzione quadro avrà durata pari a 48 mesi, che decorrono trascorsi 60gg dalla sua sottoscrizione (data di attivazione).

I singoli contratti attuativi sottoscritti dalle Amministrazioni avranno la durata massima di 48 mesi (oltre l'eventuale proroga) decorrenti dalla data di attivazione della Convenzione.

I singoli contratti attuativi (Piani Operativi), indipendentemente dalla data effettiva di attivazione del servizio presso la singola Amministrazione, scadranno in coincidenza dello scadere della Convenzione (salvo l'eventuale proroga).

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il pieno subentro nella gestione del servizio garantendo la continuità e i livelli di servizio richiesti nel presente Capitolato.

Al termine dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire un periodo di supporto alla transizione verso un nuovo eventuale fornitore avente una durata minima di 30 gg solari. In tale periodo, la Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare all'ordinata migrazione delle attività.

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'adesione alla Convenzione e, pertanto, dell'attivazione del servizio, le singole Amministrazioni ed il Fornitore dovranno effettuare un incontro preliminare finalizzato a definire, dettagliare ed inquadrare il servizio nella realtà del singolo Ente, definendo il contenuto del Piano Operativo (contratto attuativo della Convenzione quadro).

Il Piano Operativo è il documento che, redatto, condiviso e sottoscritto dalle Parti, contiene le informazioni inerenti alle modalità di erogazione dei servizi e la pianificazione temporale delle attività per ciascuna Unità di produzione, nel rispetto delle frequenze di ritiro indicate nell'Allegato 2_EER e quantità al presente Capitolato.

Nel Piano Operativo devono quindi essere esplicitati almeno i seguenti elementi:

- luoghi di produzione;
- ubicazione dei depositi temporanei;
- la quantificazione presunta, in kg, di rifiuti prodotti per singolo EER con la relativa valorizzazione sulla base degli importi offerti in sede di gara;
- numero e tipologia di contenitori necessari per ciascuna Unità Locale (fabbisogno di contenitori) in riferimento alla tipologia di rifiuto gestito;
- frequenze e orari e/o fasce orarie per la consegna dei contenitori vuoti ed il ritiro di quelli pieni per ciascuna Unità Locale;
- calendario e modalità di riqualificazione/ottimizzazione e allestimento delle aree di deposito per l'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal presente capitolato ed offerto in sede di gara dal Fornitore;
- calendario della manutenzione ordinaria e della pulizia e sanificazione delle attrezzature offerte e delle aree di deposito temporaneo sulla base di quanto dichiarato nell'offerta tecnica;

- mappatura dei depositi di stoccaggio dei contenitori vuoti (preventivamente concordati con il RUP/DEC dell'Amministrazione);
- nel rispetto di quanto indicato nell'Offerta Tecnica, elenco degli automezzi impiegati per l'esecuzione del servizio, adeguati alle specifiche caratteristiche e dimensioni dell'accesso ai depositi temporanei;
- percorsi dei mezzi di trasporto all'interno delle aree aziendali (preventivamente concordati con il RUP/DEC dell'Amministrazione);
- tempistiche per lo svolgimento delle analisi di cui all'art. 7 (Tipologia dei rifiuti) e per la consegna delle eventuali proposte di ricaratterizzazione/riclassificazione dei rifiuti;
- individuazione degli impianti di destinazione dei rifiuti e tipologia dell'impianto di smaltimento/recupero);
- recapiti (telefono, e-mail, ecc.) del Referente di commessa e del Referente operativo del servizio;
- programmazione dei corsi di formazione, di cui al successivo articolo 21;
- altre eventuali attività volte ad ottimizzare il servizio;
- il nominativo del consulente ADR della cui collaborazione l'Ente potrà avvalersi, previa nomina formale;
- tutto quanto ritenuto necessario indicare dall'Amministrazione utile a monitorare e precisare le varie fasi del servizio.

Il Piano Operativo dovrà contenere la data concordata tra le Parti di effettivo inizio dell'erogazione del servizio da parte del Fornitore; tale data deve essere compresa nel limite temporale di 45 giorni decorrenti dalla stipula del Piano Operativo stesso.

Nel Piano Operativo non potranno essere concordate fra le parti modifiche di natura sostanziale al presente Capitolato, all'offerta tecnica e all'offerta economica presentate in sede di gara dal Fornitore aggiudicatario.

Il Fornitore organizza il servizio in accordo con il RUP/DEC dell'Amministrazione per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività lavorativa delle Unità Locali di produzione e rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione. Per motivate esigenze delle Amministrazioni contraenti, il servizio dovrà essere svolto in orari non usuali (es.: le 6 del mattino).

È compito del Fornitore gestire, nei tempi e nei modi definiti, gli interventi presso le Unità Locali di produzione e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Ogni qualvolta, nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo, il Fornitore o l'Ente contraente abbiano la necessità di modificare quanto concordato, tali modifiche devono preventivamente essere concordate e recepite nel Piano Operativo.

Il mancato recepimento delle modifiche concordate, attraverso una nuova versione o l'integrazione del Piano Operativo, la cui ultima versione deve sempre essere disponibile nel Portale di cui al successivo art. 19, darà luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Eventuali modifiche temporanee nell'esecuzione dei servizi e/o delle forniture concordati (es.: frazionamento della consegna o del ritiro dei contenitori, sostituzione del mezzo utilizzato per il ritiro, variazione di orario, trasporto dei rifiuti presso altro impianto, sostituzione temporanea ed occasionale del contenitore con uno equivalente, ecc..) messe

in atto dal Fornitore dovranno obbligatoriamente essere comunicate con congruo anticipo per iscritto agli Enti. In caso di difetto di informazione, potrà essere applicata la penale di cui al successivo art. 27.

Entro la data di attivazione del servizio, il Fornitore deve inoltre provvedere, per ognuna delle Amministrazioni contraenti, alla costituzione delle scorte di materiali di consumo, per soddisfare il fabbisogno di ogni singola Unità di produzione.

Alla data di attivazione del servizio, il Fornitore deve provvedere:

- alla raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali rifiuti lasciati in deposito dal Fornitore uscente;
- a custodire strumenti ed attrezzature eventualmente lasciati presso le Amministrazioni dal Fornitore uscente fino alla riconsegna degli stessi alla ditta proprietaria.

6. COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto della presente gara deve essere svolto dal Fornitore con organizzazione di personale, materiali, attrezzature/contenitori, mezzi e quant'altro necessario alla corretta esecuzione dello stesso e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali e successive modifiche e integrazioni nonché nel rispetto delle esigenze organizzative richieste dalle singole Aziende Sanitarie contraenti e dall'IZSPLV. In particolare, si richiede la massima collaborazione con le Amministrazioni per gli adempimenti previsti dal DM 01/04/2023 n. 59 recante la "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e successivi regolamenti attuativi.

Il Fornitore dovrà garantire:

- **la collaborazione** con i referenti delle Amministrazioni al fine di assicurare un'adeguata assistenza tecnica e di consulenza inerente all'oggetto dell'appalto sia nei rapporti con gli organismi pubblici esterni di riferimento e/o vigilanza (ad esempio: Città Metropolitana, Arma dei Carabinieri, A.R.P.A. Regione Piemonte, ecc...), sia nell'ambito dell'organizzazione interna dell'Azienda stessa, rispondente in tutti i suoi aspetti alle normative vigenti;
- **l'esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto secondo le modalità previste all'art. 7 (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, recupero/smaltimento, ecc.);
- **la collaborazione di un consulente ADR** a supporto delle Amministrazioni, per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 35. **Ogni Ente può avvalersi, senza costi aggiuntivi, di tale Consulente, previa nomina formale, al fine di prevenire i rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti alle attività di cui di cui al D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 35;**
- **la fornitura di tutti i contenitori** per la raccolta dei rifiuti di cui al presente Capitolato nonché di imballaggi per il trasporto, nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio e nel rispetto delle caratteristiche tecniche di seguito indicate;
- **la fornitura di tutte le attrezzature e materiali** atti a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito

temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (box deposito, container, casse mobili, carrelli, ecc.);

- **interventi di bonifica periodica** di contenitori riutilizzabili, automezzi, carrelli, attrezzature specifiche utilizzate per il servizio e delle aree di deposito temporaneo;
- **interventi di bonifica in emergenza** in caso di dispersione o sversamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Amministrazioni durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure approvate dalle Aziende stesse;
- **interventi di controllo e manutenzione** necessari a mantenere efficiente e in buono stato tutte le attrezzature fornite ed utilizzate per il corretto svolgimento del servizio (es. sistemi di pesatura, attrezzature per la rivelazione della radioattività, attrezzature per l'allestimento di isole ecologiche, deposito temporaneo...);
- **la consegna dei contenitori puliti** presso il/i punto/i di stoccaggio interno/i alle sedi indicate dalle singole Amministrazioni al fine di garantire sempre e costantemente il fabbisogno necessario, secondo calendario e modalità organizzative concordati con gli Enti stessi;
- **collocazione dei contenitori puliti forniti all'interno delle aree dedicate** (con esclusione del servizio di movimentazione interna presso le singole Unità Operative);
- **il ritiro dei contenitori dai depositi temporanei e conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati**, ai sensi della normativa vigente, alle operazioni di recupero/smaltimento, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **un'attività di monitoraggio dei livelli di riempimento delle cisterne** e vasche per la raccolta dei rifiuti liquidi;
- **la pesatura in loco dei rifiuti** prima del loro avvio verso gli impianti finali di smaltimento/recupero;
- **la rilevazione della radioattività**, prima del trasposto, secondo le modalità di seguito specificate;
- **il caricamento sui mezzi di trasporto e trasporto esterno** con mezzi idonei per numero e tipologia e con personale formato ed autorizzato, come specificato nel presente capitolato, nel rispetto delle norme ADR vigente sul trasporto delle merci pericolose su strada, ove applicabili;
- **il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **la compilazione e trasmissione dei formulari** e di eventuale altra documentazione accompagnatoria (documento di trasporto, istruzioni scritte, FIR completo di tutte le informazioni richieste, etc.), ove richiesta, anche in riferimento all'applicazione del DM 04/04/2023 n. 59 (RENTRI) e successivi regolamenti attuativi, in formato cartaceo e/o elettronico;
- **generazione dei registri** carico e scarico e loro vidimazione;
- la fornitura di un adeguato **portale per la tracciabilità dei rifiuti dal luogo di produzione** (per ciascuna Unità Operativa) delle singole Amministrazioni;
- **la gestione informatizzata del servizio** mediante la fornitura di un software gestionale come descritto nell'apposito articolo 21;

- **la compilazione e la trasmissione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** in formato elettronico, ove richiesto dalla singola Amministrazione, senza spese aggiuntive;
- **la formazione del personale delle Amministrazioni** con la previsione di percorsi formativi;
- **il supporto tecnico e normativo**, garantendo la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Amministrazioni Contraenti nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale degli Enti, con la previsione dell'**invio tempestivo di e-mail all'Ente aderente ed RUP/DEC del servizio** con gli ultimi aggiornamenti normativi e l'avviso di scadenza amministrative;
- **la messa a disposizione di reportistica**, di cui al successivo art. 20, ricomprensive le informazioni relative alle singole Unità Operative:
 - con cadenza concordata con la singola Amministrazione, con i dati relativi a ciascuna tipologia di rifiuto prodotta per il quale è stato effettuato il servizio;
 - con cadenza annuale, entro la prima decade del mese di febbraio, di tutti i dati riepilogativi necessari a rilevazioni e adempimenti nei confronti degli Enti pubblici incaricati della sorveglianza e del controllo in materia.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti.

Il servizio dovrà essere eseguito con regolarità e con le periodicità necessarie ad evitare lunghi stazionamenti dei rifiuti presso le Unità Locali o altre sedi richieste dallo specifico Ente nonché presso le aree di stoccaggio temporaneo. Il Fornitore dovrà garantire l'allontanamento dei rifiuti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, tenendo conto dei tempi di saturazione degli spazi.

7. TIPOLOGIA DI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuti che dovranno essere gestite dal Fornitore sono individuate all'interno dell'All. 2_EER e quantità.

Nel corso della durata contrattuale, per tipologie di rifiuto (EER) non indicate nell'Allegato 2, le Amministrazioni potranno, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa in vigore, affidare la gestione dei rifiuti al Fornitore, definendo in contraddittorio con lo stesso il relativo prezzo di riferimento sulla base del prezzo offerto per Rifiuti (codici EER) analoghi.

Nel corso della durata contrattuale, per tipologie di rifiuto (EER) per le quali non è stato indicato nel succitato allegato per una o più sedi un fabbisogno specifico, le Amministrazioni potranno, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa in vigore, affidare la gestione dei rifiuti al Fornitore al prezzo dallo stesso offerto in sede di gara.

In fase di avvio del servizio, il Fornitore, a propria cura e spese, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27, dovrà effettuare una valutazione circa la caratterizzazione e classificazione esistente dei rifiuti, indicando le eventuali proposte di modifica sulla base dei risultati delle analisi chimiche e fisiche effettuate; durante tutto il periodo contrattuale, a fronte di eventuali nuove tipologie di rifiuto non censite al conferimento dell'appalto o in

caso di tipologie dubbie segnalate dall'Amministrazione o ancora in caso di emanazione di nuove normative che lo impongano, il Fornitore deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, recupero/smaltimento, ecc.) con proposta di caratterizzazione del rifiuto stesso.

Il Fornitore deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati accreditati ACCREDIA. I certificati di analisi in originale o in copia conforme devono essere consegnati ai servizi competenti di ciascuna Amministrazione, anche mediante il loro caricamento nel Portale offerto in sede di gara.

8. FORNITURA DEI CONTENITORI

Il presente appalto prevede la fornitura di tutti i contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio.

8.1 Caratteristiche generali dei contenitori

Il Fornitore provvede alla fornitura di tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto attuativo ed in quantità tali da soddisfare le esigenze delle Amministrazioni. Gli imballaggi (contenitori, sacchi, fascette, ecc...) devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere conformi alla normativa sul trasporto delle merci pericolose (ultima ADR in essere), ove necessario;
- essere etichettati e/o serigrafati, a cura del Fornitore, secondo quanto indicato dalla normativa vigente, riportando il codice E.E.R., la descrizione del rifiuto, la categoria di pericolo (devono recare, quindi, i pittogrammi specifici previsti dalle norme). Tutti i marchi devono essere perfettamente leggibili qualunque sia il colore dei contenitori forniti;
- essere accompagnati, per ciascun contenitore, da distinte etichette adesive consegnate in rotoli alle Unità Operative, contenenti i dati identificativi del produttore (Nome Amministrazione, Reparto/Servizio di produzione, ecc..., secondo quanto concordato col singolo Ente) e lo spazio specifico per l'apposizione della data di chiusura del contenitore. Le etichette devono essere consegnate in numero superiore al numero dei contenitori; in caso di mancata consegna delle etichette nella quantità e nella frequenza concordata, verrà applicata la penale di cui all'art. 27. In caso di offerta da parte del Fornitore di un sistema di tracciabilità del rifiuto attraverso l'utilizzo di un barcode/Qr-code, l'etichetta dovrà contenere anche il barcode/Qr-code e, possibilmente, un codice alfanumerico differenziato per singola Unità Operativa ove previsto dall'Amministrazione;
- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di residui ed esenti da cattivi odori; in caso contrario verrà applicata la penale di cui all'art. 27. Gli eventuali contenitori riutilizzabili devono essere stati sottoposti ad opportuno processo di sanificazione e disinfezione;
- possedere adeguati requisiti di impermeabilità e di resistenza, in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;

- essere dotati di una chiusura finale di facile attuazione, che non richieda l'impiego di ausili;
- essere a perfetta tenuta contro la fuoriuscita accidentale del rifiuto in esso contenuto nelle normali condizioni di utilizzo e trasporto;
- essere dotati di una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo ed il trasporto;
- essere contrassegnati da codice cromatico, da concordare con il singolo Ente, in maniera tale che la tipologia di rifiuto contenuto sia facilmente riconoscibile;
- essere maneggevoli, facilmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni;
- essere di capacità corrispondente a quanto richiesto nelle singole schede di seguito riportate, con una tolleranza del +/- 10%; tale tolleranza non viene applicata quando viene richiesta una misura minima (qualificata con "almeno"). In caso di capacità indicata con due misure separate da trattino, si intende che è possibile offrire un contenitore la cui capacità è compresa nel range indicato (es: 20-25 litri: sono ammessi contenitori da 20 oppure 21 oppure 22 ecc.. litri). Per esigenze correlate alla migliore esecuzione del servizio, la capacità dei contenitori potrà subire variazioni a seguito di accordi delle parti, da riportare nel Piano Operativo, senza che ciò comporti maggiori oneri per l'Amministrazione;
- essere provvisti di manici o maniglie, presenti da ambo i lati, resistenti e di agevole impugnatura. Gli attacchi dei manici o delle maniglie non dovranno far parte del dispositivo di chiusura e non dovranno interferire con il normale utilizzo del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- in caso di fornitura di contenitori riutilizzabili, prevedere la possibilità di risalire al numero di cicli di utilizzo;
- nel caso di sacchi forniti unitamente ai contenitori, questi ultimi essere corredati di apposite fascette di chiusura (no lacci) definitiva, facilmente chiudibili e recare impresso, in modo indelebile, il simbolo di rischio e relativa dicitura, ove previsto dalla normativa;
- essere confezionati imbustati, ove richiesto, pena l'applicazione della penale prevista;
- preferibilmente realizzati con materiale riciclato
- essere fabbricati con materiale compatibile con l'incenerimento, non contenere né metalli pesanti né plastiche clorurate
- riportare l'indicazione della capienza massima in kg e del limite massimo di riempimento, ove previsto;
- essere dotati di un adeguato sistema di tracciabilità, come meglio specificato nel seguito;
- essere "latex-free" e non contenere altre sostanze sensibilizzanti/allergizzanti.

La consegna di contenitori difettosi comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Nel caso di esecuzione del servizio attraverso la fornitura di contenitori riutilizzabili ("NON monouso"), ove previsto, gli stessi dovranno essere sottoposti, dopo ogni utilizzo, a

processo di sanificazione e disinfezione che ne riduca il numero dei contaminanti batterici, consentendo di mantenere i livelli di sicurezza nei limiti fissati dalla normativa vigente. Il Fornitore è responsabile della corretta sanificazione e disinfezione dei contenitori riutilizzabili. A garanzia della sicurezza igienica, **il Fornitore dovrà descrivere nel dettaglio, nell'ambito dell'Offerta Tecnica, la procedura relativa a svuotamento, deterzione, sanificazione, disinfezione e controllo di qualità finale dei singoli contenitori riutilizzabili, specificando:**

- **natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);**
- **capacità produttiva degli impianti espressa in numero di contenitori processati al giorno;**
- **sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);**
- **procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia, con indicazione delle prove di laboratorio effettuate periodicamente e loro frequenza;**
- **numero massimo di utilizzi del singolo contenitore opportunamente certificati;**
- **descrizione delle procedure utilizzate per il fuori uso e la sostituzione dei contenitori utilizzati, nonché la destinazione dei contenitori non più riutilizzabili (riciclo o smaltimento).**

Le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, sia controlli sui contenitori sia controlli sul processo di sanificazione e di disinfezione presso l'impianto di trattamento e di richiedere dichiarazione circa l'avvenuta sanificazione, per il lotto di contenitori oggetto di consegna, secondo le procedure descritte in sede di gara. I referti delle prove di laboratorio effettuate periodicamente sull'efficacia del processo dovranno essere messe a disposizione delle Amministrazioni attraverso il loro tempestivo caricamento nel repository del Portale di cui al successivo art. 19. Il mancato caricamento della documentazione darà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Per tutti i contenitori che verranno forniti durante l'esecuzione del servizio dovrà essere fornita la relativa *Scheda Tecnica*. In particolare:

- per ogni tipo di contenitore destinato al trasporto di rifiuti classificati come merce pericolosa ai sensi della normativa ADR, dovrà essere allegata la *Scheda Tecnica* e la *documentazione attestante l'omologazione* ai sensi della normativa ADR vigente (*Rapporto di Prova* previsto nella Parte 6.1.5.8 della stessa normativa), in corso di validità;
- per i contenitori destinati alla raccolta di rifiuti sanitari a rischio infettivo taglienti e pungenti, dovrà essere allegata la *Scheda Tecnica* e la *Certificazione di omologazione* alla norma UNI EN ISO 23907-1:2019 e s.m.i. (relativa ai parametri di resistenza alla perforazione e rottura, di tenuta dei sistemi di chiusura, ecc.) in corso di validità; in alternativa, i contenitori devono garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.

In caso di prodotti in materiale plastico riciclato, si richiede il possesso della certificazione UNI EN ISO 16103:2005 – Imballaggi per merci pericolose in materie plastiche riciclate e s.m.i. o altre attestazioni certificate da organismi indipendenti.

La consegna dei contenitori puliti dovrà essere effettuata, su richiesta, contestualmente o in ogni caso in modo correlato al ritiro dei contenitori pieni, con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno delle singole Amministrazioni. Il calendario delle consegne, comprensivo del fabbisogno dei contenitori (numero e tipologia) per ogni Unità Operativa/Locale, è descritto all'interno del Piano Operativo. In caso di ritardo nella fornitura dei contenitori, verrà applicata al Fornitore la penale di cui all'art. 27.

Nel caso si verifichi un aumento del fabbisogno di contenitori (rispetto a quanto dichiarato in sede definizione del Piano Operativo) o la necessità urgente di approvvigionamento, ne deve essere garantita la fornitura entro 24 ore dalla richiesta, che deve avvenire a mezzo posta elettronica. In caso di ritardo nella fornitura dei contenitori richiesti a fronte di un aumento di fabbisogno, verrà applicata al Fornitore la penale di cui all'art. 27.

In caso di utilizzo di pedane (pallet) per la consegna, il Fornitore dovrà provvedere all'immediato ritiro delle stesse, eventualmente prevedendo un passaggio giornaliero ulteriore al fine di non compromettere la regolare attività di ritiro dei rifiuti; diversamente, l'Ente non sarà responsabile della loro conservazione e, pertanto, nulla sarà dovuto in caso di danneggiamento o smarrimento. Nel caso in cui le pedane vengano ritirate e trasportate unitamente a rifiuti da smaltire, il peso delle stesse dovrà obbligatoriamente essere scorporato alla partenza dal peso dei rifiuti.

Il servizio comprende, a titolo indicativo e non esaustivo, la fornitura delle tipologie di contenitori di seguito descritte. Laddove, per i codici EER gestiti nell'ambito dei contratti attuativi discendenti dalla presente gara, non vengano descritte caratteristiche ulteriori, i contenitori dovranno comunque rispettare quanto previsto e richiesto dalla normativa di riferimento.

8.2 Caratteristiche specifiche dei contenitori

Vengono descritte di seguito le specifiche tecniche minime dei contenitori necessari per l'espletamento del servizio, che devono ritenersi aggiuntive rispetto alle caratteristiche minime generali di cui al par. 8.1.

8.2.1 *Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di origine umana e animale*

Codice EER	18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Capacità	Litri 20-25, 35-40, 60 e, inoltre, 60 litri alto almeno 63 cm se in materiale plastico oppure litri 80-90 alto almeno 80 cm se in altro materiale (es. per contenere aghi da 11-13 litri)
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	Di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori rigidi e, una volta posizionato negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura; deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60

	micron e dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto. I sacchi forniti dovranno essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Amministrazioni.
Confezionamento alla consegna	I contenitori destinati alle Sale Operatorie, alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni dovranno essere forniti confezionati con pellicola termoretraibile o altra confezione equivalente (es. sacco) per protezione dalla polvere, completi di coperchi, in unità contenenti 5 o 10 pezzi, in funzione delle richieste delle singole Amministrazioni, al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione
Casi particolari	<ul style="list-style-type: none"> - In caso di offerta di contenitori non impermeabili, il contenitore dovrà essere accompagnato da un "fondo" removibile in polipropilene. - Relativamente ai contenitori il cui utilizzo è riservato allo smaltimento di materiale particolarmente rischioso dal punto di vista infettivo rientranti nella Categoria A della Classe 6.2 della classificazione ADR (es.: BSE e altri), in caso di richiesta, il fornitore dovrà provvedere alla consegna di contenitori in plastica rigida monouso, di colore differente dai precedenti, di capacità compresa tra 50 e 80 litri, etichettati secondo la normativa, con coperchio provvisto di chiusura ermetica ottenuta anche mediante la presenza di apposito sigillante e dotati di doppio sacco interno. La fornitura di tali contenitori è da ritenersi eccezionale e limitata nella quantità.

8.2.2 *Contenitori per materassi potenzialmente infetti e per filtri di cappe a rischio biologico*

Codice EER	18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
Utilizzo	Monouso
Capacità	Adeguate alla dimensione del rifiuto (indicativamente da litri 360)
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	Ogni contenitore flessibile deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori, deve essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di idoneo sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto
Casi particolari	Relativamente ai contenitori il cui utilizzo è riservato allo smaltimento di materiale particolarmente rischioso dal punto di vista infettivo rientranti nella Categoria A della Classe 6.2 della classificazione ADR (es.: BSE e altri), si richiede la fornitura di contenitori costruiti in modo da risultare sufficientemente resistenti, di colore differente dai precedenti, di capacità adeguata alla dimensione del rifiuto, etichettati secondo la normativa, con coperchio provvisto di chiusura ermetica ottenuta anche mediante la presenza di apposito sigillante e dotati di doppio sacco interno. La fornitura di tali contenitori è da ritenersi eccezionale e limitata nella quantità.

8.2.3 *Contenitori per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti di origine umana e animale*

Codice EER	18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
-------------------	--

	particolari per evitare infezioni
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno, materiale e chiusura	<p>I contenitori dovranno essere rigidi, imperforabili, non deformabili, resistenti agli urti ed essere stabili sul piano d'appoggio.</p> <p>Il coperchio dei contenitori deve essere dotato di un'apertura realizzata in modo tale da consentire un'agevole introduzione di aghi, siringhe con ago, aghi a farfalle e materiali taglienti. Inoltre, deve essere possibile inserire ago e siringa senza disinserzione, anche con una mano sola.</p> <p>L'apertura deve essere dotata di un sistema che impedisce la rimozione e/o la fuoriuscita del materiale una volta immesso. La chiusura dei contenitori deve avvenire mediante due posizioni di incastro, una provvisoria e una definitiva, attivabili, indipendentemente dalla dimensione dei contenitori, con semplice manualità e senza l'uso di attrezzi.</p> <p>Una volta attivata la chiusura definitiva, questa deve risultare ermetica al fine di garantire la chiusura a tenuta per tutta la durata del trasporto fino a destinazione finale.</p>
Capacità	Litri 0,6; 1-3; 4-6; 7-12, inclusi contenitori "da tasca" e "da zaino" per assistenza extra ospedaliera o intra ospedaliera in emergenza; litri 10 con altezza almeno 50 cm per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio
Confezionamento alla consegna	I contenitori destinati alle Sale Operatorie, alle Terapie Intensive o comunque alle zone ad alto rischio di infezioni dovranno essere forniti confezionati con pellicola termoretraibile o altra confezione equivalente (es. sacco) per protezione dalla polvere in unità contenenti 5 o 10 pezzi, in funzione delle richieste delle singole Aziende Sanitarie, al fine di preservarne l'integrità ed evitarne la contaminazione.
Casi particolari	Per lo smaltimento dei contenitori con altezza di almeno 50 cm, si richiede la fornitura di contenitori rigidi, provvisti di sacco interno, di dimensioni atte a contenerli.

8.2.4 Contenitori per medicinali citotossici e citostatici

Codice EER	18 01 08*
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche del contenitore esterno	I contenitori devono essere di <u>colore diverso rispetto a quelli del EER 18.01.03*</u> .
Capacità	<p>Litri 8-10 con apertura che consenta l'inserimento di flaconi di capacità 250 ml ca.</p> <p>Litri 10-11, preferibilmente di colore rosso, per rifiuti prodotti sotto cappa per allestimento chemioterapici.</p> <p>Litri 20-25, 35-40, 60</p>
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco) con esclusione di quello da 8-10 litri	Ogni contenitore flessibile deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori e, una volta posizionato negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura; deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto
Confezionamento alla consegna	I contenitori, su richiesta delle singole Amministrazioni, dovranno essere forniti confezionati con pellicola termoretraibile o altra confezione equivalente (es.

	sacco) per protezione dalla polvere.
--	--------------------------------------

8.2.5 Contenitori per materiali assorbenti, filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose e per carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)

Codice EER	15 02 02* 06 13 02*
Utilizzo	Monouso
Capacità	Adeguata alla dimensione del rifiuto
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	In caso di offerta di contenitori non impermeabili, il contenitore esterno dovrà essere accompagnato dalla fornitura di contenitori flessibili interni. Ogni sacco deve risultare di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori e deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile, di spessore adeguato e dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto.

8.2.6 Contenitori per imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; per sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose e per rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

Codice EER	15 01 10* 16 05 08* 16 03 05*
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno	I contenitori dovranno essere costruiti in materiale rigido ed impermeabile e dovranno essere di <u>colore diverso rispetto a quelli del EER 18.01.03* e EER 18.01.08*</u>
Capacità	Litri 35-40, 60 e 80
Caratteristiche tecniche del contenitore interno (sacco)	In caso di richiesta, dovranno essere forniti contenitori flessibili di dimensioni adeguate alla volumetria dei contenitori e, una volta posizionato negli stessi, il bordo deve sporgere in misura tale da garantire la corretta chiusura; deve inoltre essere realizzato in polietilene con fondo termosaldato, impermeabile, termodistruttibile e avente spessore minimo di 60 micron e dotato di sistema di chiusura che eviti spargimenti accidentali del contenuto. Deve essere di <u>colore diverso dal nero</u> .

8.2.6.1 Contenitore “big bag” da 1.000 Lt.

Codice EER	15 01 10*
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche, materiale e chiusura	Costruiti in materiale flessibile e impermeabile di colore facilmente identificabile, di spessore almeno pari a 200 gr/mq. La chiusura dovrà essere a tenuta, in modo da evitare eventuali sversamenti.
Capacità	1 mc

Impugnatura	Tutti i big bag dovranno essere provvisti di maniglie o sistemi atti ad una presa agevole e sicura, facilmente movimentabili con mezzi meccanici.
--------------------	---

8.2.7 Contenitori per rifiuti liquidi

Codice EER	18 01 06* Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose 09 01 04* Soluzioni di fissaggio 16 05 08* Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore, materiale e chiusura	L'apertura dovrà essere di dimensioni idonee anche all'utilizzo a servizio delle apparecchiature produttrici del rifiuto e, ove necessario, dotata di idonei sistemi di connessione con le stesse. I contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita del contenuto anche in posizione rovesciata.
Capacità	Litri 5, 10 e 20 da collocare anche a servizio delle apparecchiature di Laboratorio

Per tali tipologie di rifiuti, il Fornitore è obbligato al ritiro dei contenitori pieni di proprietà delle Amministrazioni dedicati alle apparecchiature di Laboratorio (es.: tanica per sistemi analitici), allo svuotamento e smaltimento del contenuto e alla successiva bonifica degli stessi con riconsegna alle Amministrazioni proprietarie al fine del loro riutilizzo.

Dovranno, inoltre, essere previsti in quantità limitate e su richiesta dei singoli Enti:

- per il codice EER **18 01 06***: contenitori riutilizzabili diversi dai precedenti destinati alla raccolta di liquidi infiammabili o chimicamente aggressivi, che dovranno essere realizzati in acciaio o comunque con materiali e/o tecnologia tale da garantire la sicurezza e la tenuta stagna sia durante il deposito temporaneo sia durante il trasporto, fino al momento del trattamento predisposto per tale tipologia di rifiuti;
- per il codice EER **16 05 06***: contenitori rigidi diversi dai precedenti, da circa 60-80 litri monouso e a chiusura ermetica, destinati alla raccolta di sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose contenute in contenitori specifici per le apparecchiature di laboratorio in uso;
- per il codice EER **08 01 11***: prelievo del rifiuto nel suo contenitore originario opportunamente imballato al momento del ritiro.

Codice EER	07 01 04* Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri 07 07 04* Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri 13 02 05* Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	I contenitori dovranno essere rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente o comunque tale da vedere il livello di riempimento. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto).

Codice EER	18 01 07 Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	I contenitori dovranno essere rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparente o comunque tale da vedere il livello di riempimento. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto).

Codice EER	08 02 02 Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	Contenitori rigidi (taniche) in materiale compatibile con la composizione del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 10 e 20 litri), stabili, con apertura adeguata, trasparenti o comunque tali da vedere il livello di riempimento. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
Particolarità del servizio	Il Fornitore dovrà effettuare lo svuotamento in loco in apposite taniche dalla bocca larga del materiale fangoso residuale delle lavorazioni dei laboratori dentali (solfato di calcio, ecc.) presente nelle vasche di decantazione piene mediante idonea pompa elettrica carrellata ed eventuale successivo intervento manuale dell'operatore. È previsto il prelievo delle vasche appena svuotate e dei fanghi aspirati, evitando qualsiasi spargimento di materiale ed il successivo recupero/smaltimento di tutti i rifiuti prelevati da ogni vasca. Le vasche ritirate dovranno essere sottoposte, a cura del Fornitore, a pulizia e disinfezione dal materiale solido residuale delle lavorazioni del laboratorio. In occasione della chiamata per effettuare le operazioni di svuotamento e prelievo, il Fornitore dovrà consegnare le vasche vuote e pulite, di proprietà dell'Amministrazione, precedentemente ritirate.

8.2.8 Altre tipologie di contenitori

Codice EER	06 04 04* Rifiuti contenenti mercurio 18 01 10* Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
Utilizzo	Monouso
Caratteristiche tecniche del contenitore	<u>Per i termometri a mercurio:</u> Contenitori rigidi a bocca larga di capacità indicativa pari a 1 litro. <u>Per gli sfigmomanometri:</u> Contenitori rigidi di capacità indicativa pari a 30-35 litri. <u>Per amalgama prodotta da interventi odontoiatrici:</u> Contenitori rigidi, a bocca larga, di capacità indicativa pari a litri 0,2 e 0,5

Codice EER	08 03 18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno e interno	I contenitori esterni dovranno essere rigidi, provvisti di coperchio, di capacità indicativa di 100-200 litri, con un carico sostenibile di circa 20 kg. I sacchi in plastica dovranno essere impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore e caratteristiche di resistenza meccanica e chimica adeguati.

Codice EER	09 01 08 Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti
-------------------	---

	dell'argento
Caratteristiche del contenitore	Contenitori rigidi di capacità indicativa di 35-40 e 60 litri
Codice EER	20 03 07 Rifiuti ingombranti
Caratteristiche tecniche del contenitore	Contenitori rigidi di capacità e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti. Per grandi quantità, dovranno essere forniti compattatori o container scarrabili di dimensioni indicate dagli Enti.
Codice EER	15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*
Caratteristiche tecniche del contenitore esterno ed interno	Contenitori esterni di capacità indicativa da 1 mc (tipo big bag, cassa pallet, ecc) movimentabili con un transpallet. Sacchi in plastica impermeabili, di capacità indicativa di 60 e 100 litri, di colore facilmente identificabile, di spessore e caratteristiche adeguati
Codice EER	16 02 11* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 16 05 04* Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
Caratteristiche tecniche del contenitore	<u>Piccole quantità</u> : Contenitori rigidi resistenti, di capacità indicativa pari a litri 35-40 e 60. <u>Grandi quantità</u> : Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet
Codice EER	16 02 14 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 16 02 16 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso 19 09 04 Carbone attivo esaurito 19 09 05 Resine a scambio ionico saturate o esaurite
Caratteristiche tecniche del contenitore	<u>Piccole quantità</u> : Contenitori rigidi resistenti, di capacità indicativa pari a litri 35-40 e 60. <u>Grandi quantità</u> : Caricamento diretto su automezzo, anche con l'utilizzo di pallet, cassoni, bancali/cassa pallet
Codice EER	16 06 Batterie ed accumulatori
Caratteristiche tecniche del contenitore	Di capacità: <ul style="list-style-type: none"> - indicativamente pari a litri 35-40 e 60 litri; - indicativamente da 5 litri, a bocca larga e a tubo; - indicativamente da 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi
Codice EER	18 01 09 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche	Di <u>colore diverso rispetto a quelli del codice EER 18.01.03*</u> e del codice EER

tecniche del contenitore	18.01.08*. I contenitori devono: – avere capacità di 35-40 e 60 litri; – essere dotati di sacco interno.
---------------------------------	---

Codice EER	20 01 21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Utilizzo	Monouso o riutilizzabile
Caratteristiche tecniche del contenitore	Di varia volumetria e altezza deputati alla raccolta di neon e lampade fluorescenti di diverse dimensioni.
Casi particolari	A richiesta dell'Ente, per il deposito temporaneo in luoghi aperti, il contenitore dovrà essere in materiale plastico con coperchio, dotato di sistema di chiusura e di volumetria minima 300 litri, con contenitore interno di materiale adeguato a facilitare lo svuotamento.

Inoltre, il Concorrente dovrà prevedere e fornire all'interno **dell'Offerta Tecnica idonea soluzione operativa relativa al ritiro e smaltimento di dispositivi medici impiantabili, (es. pacemaker, neurostimolatori, ecc.), già utilizzati sui pazienti nel corso di procedure cliniche.**

8.3 Introduzione di contenitori differenti

La fornitura dei contenitori dovrà risultare, per l'intera durata della Convenzione, conforme nella tipologia e nella qualità a quanto prescritto nel presente Capitolato. Qualora, in sede di esecuzione del servizio, il Fornitore dovesse introdurre l'utilizzo di contenitori diversi, dovrà preventivamente concordare tale innovazione con SCR – Piemonte secondo le modalità di seguito disciplinate.

In caso di consegna di contenitori difformi da quelli proposti in Offerta Tecnica senza la preventiva autorizzazione da parte di SCR, il Fornitore sarà tenuto a provvedere all'immediata sostituzione degli stessi, fatta salva l'applicazione delle penali.

8.3.1 Fuori produzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più contenitori offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a SCR – Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione (30 giorni), SCR – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a

comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. A seguito di accettazione, il nuovo contenitore dovrà essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione di quello inizialmente offerto e per lo stesso ciascuna Amministrazione Contraente procederà alla verifica in contraddittorio del peso come disposto al successivo art. 11 (sistema di pesatura).

8.3.2 Aggiornamento tecnologico

In caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei contenitori utilizzati per lo svolgimento del servizio e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare agli stessi, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare SCR-Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata da SCR. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di SCR dell'esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo del servizio ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

9 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER DEPOSITI TEMPORANEI

Il Fornitore provvede alla riqualificazione/ottimizzazione degli spazi da adibire a deposito temporaneo presso tutti gli Enti aderenti, sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni nella documentazione di gara e ove rilevata tale necessità in fase di sopralluogo. A tal fine potranno essere richiesti i seguenti interventi atti a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione):

- fornitura di prefabbricati metallici monopiano completi di accessori, canaletti di gronda, finestre e porte che permettano un facile accesso e chiudibilità. Ove richiesto, dovranno essere comprensivi di un vano magazzino per il deposito dei contenitori puliti ed altro vano per il deposito temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi e non;
- fornitura di prefabbricati metallici monopiano completi di accessori, canaletti di gronda, finestre e porte che permettano un facile accesso e chiudibilità per taniche rifiuti liquidi;
- soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (tettoie, coperture, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- vasca di contenimento adeguata a contenere taniche per i rifiuti liquidi;
- dotazione di cartellonistica (tra cui divieto di accesso ai non addetti ai lavori e simbologia conforme al regolamento CLP).

L'assistenza all'Ente per l'espletamento delle pratiche amministrative di autorizzazione eventualmente necessarie per l'esecuzione degli interventi sopra descritti sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore deve effettuare gli interventi sopra descritti entro 45 giorni dalla data di attivazione del contratto attuativo, assicurando in ogni caso in tale periodo il regolare

svolgimento del servizio. Eventuali ritardi nella messa a regime dei depositi temporanei danno luogo all'applicazione della relativa penale prevista all'art. 27.

Il Fornitore deve, inoltre, fornire presso tutte le sedi degli Enti, laddove necessario, container chiusi o aperti in base alle necessità del sito, scarrabili, casse mobili, cassoni fissi, contenitore per deposito temporaneo per tubi fluorescenti, ecc... e altre attrezzature richieste. Tutte le predette attrezzature devono riportare i pittogrammi utili ad indicare il rischio correlato al contenuto.

I depositi sia fissi sia mobili devono consentire l'accesso agevole e in sicurezza con carrelli; deve essere possibile l'accesso per effettuare la pulizia e devono essere dotati di adeguata illuminazione, ove richiesto.

Qualora, in costanza di contratto, le Amministrazioni riscontrassero la necessità di variare il numero, tipologia o l'ubicazione delle attrezzature o dei depositi temporanei forniti dal Fornitore, lo stesso è tenuto ad accettare dette variazioni senza pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali e di prezzo e procedere alle stesse entro il termine concordato con l'Ente; il mancato rispetto dello stesso comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

In sede di sopralluogo, il Fornitore prenderà visione dello stato dei depositi temporanei presso le Unità Locali e **nell'Offerta Tecnica dovrà presentare le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, ecc.), tenuto conto della normativa vigente e dello stato dei luoghi e delle esigenze di ciascuna Amministrazione.**

Il Fornitore è obbligato a:

- consegnare e collocare le attrezzature descritte nel presente articolo nei luoghi concordati con le Amministrazioni al momento della definizione del Piano Operativo;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso a tali attrezzature e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre e mantenere la necessaria cartellonistica/segnaletica;
- adottare le misure necessarie per la gestione di spandimenti accidentali dei rifiuti. A tal fine dovrà essere fornito, e reintegrato all'occorrenza, per ciascuna Sede degli Enti aderenti, un kit antispandimento per materiale biologico e chimico.

In fase di definizione del Piano Operativo deve essere valutata la compatibilità delle soluzioni proposte con gli impianti tecnologici delle singole Amministrazioni (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Amministrazioni stesse.

Gli Enti mettono a disposizione le aree necessarie all'installazione delle attrezzature di cui al presente articolo e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; il Fornitore si impegna all'arredo interno del deposito temporaneo, alla corretta gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli impianti in esse collocate, nonché della pulizia di tutte le attrezzature fornite, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

Tutte le dotazioni fornite devono essere in ottimo stato, di aspetto decoroso e dignitoso, facilmente chiudibili, sanificabili e disinfettabili, nonché tecnologicamente all'avanguardia al fine di garantire l'esecuzione del servizio in condizione di sicurezza per gli operatori e per l'ambiente. In caso di attrezzature che presentino significativi segni di deterioramento

(ruggine, muffa, deformazione, ecc..), il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione pena l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Nel caso in cui i container e le altre attrezzature fornite, a seguito di utilizzo, non dovessero essere più funzionali al servizio, il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Dopo la scadenza del contratto, gli elementi fissi di allestimento dei depositi temporanei forniti dalla Ditta restano di proprietà delle Amministrazioni (es.: tettoie, segnaletica, ecc..). Le altre attrezzature fornite dalla Ditta (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del DEC/RUP dell'Ente. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico del Fornitore.

10 SISTEMA DI PESATURA

La Ditta Aggiudicataria, ove richiesto, dovrà fornire ed installare un adeguato sistema di pesatura, compreso di caricabatteria, per tutti i rifiuti in uscita dalle Amministrazioni, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria ed utilizzo è a proprio carico, affinché, prima del trasporto, sia disponibile il dato del peso netto dei rifiuti trasportati.

La manutenzione e la verifica periodica di taratura delle bilance sono effettuate a norma di legge a cura e spese del Fornitore, che è obbligato a comunicare l'avvenuta taratura periodica mediante comunicazione scritta allegando copia del referto di taratura, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare a campione una pesatura di controllo, anche presso la pesa pubblica, senza alcun preavviso al Fornitore.

La Ditta concorrente deve presentare **nell'Offerta Tecnica una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti.**

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, la Ditta Aggiudicataria ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione. La non idoneità e/o il non funzionamento superiore alle 24 ore degli strumenti di pesatura che comportino l'impossibilità di effettuare il controllo del peso dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture degli Enti; per le sedi per cui non è richiesto dall'Amministrazione il posizionamento di una bilancia fissa, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti.

I sistemi di pesatura devono essere tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari, secondo quanto previsto dal D.M. 93 del 21/04/2017. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati, ovvero dal costruttore dello strumento, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato presso lo strumento di pesatura e consegnato in copia al DEC/RUP dell'Amministrazione. Si considera adeguato un errore da associare alle misure inferiore al 5%. Ogni sistema di pesatura deve essere dotato di display elettronico e stampante con rilascio della stampa della pesata.

Il sistema di pesatura deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Ente si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;
- produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) in doppia copia, di cui una deve essere allegata alla prima copia del formulario di identificazione (fino ad esistenza della copia cartacea dello stesso) che, prima del trasporto, deve essere compilato con tutte le informazioni previste dalla normativa. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso netto dei rifiuti);
 - data e orario dell'operazione di pesatura;
 - numero di colli per tipologia di contenitore.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Amministrazioni si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

L'attività di pesatura dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e nelle modalità richieste da ciascuna Amministrazione, anche in funzione della presenza o meno di un sistema di pesatura di proprietà dell'Ente stesso.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Amministrazione, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri messo a disposizione dal Fornitore, ove richiesto.

Ad eccezione dei rifiuti ingombranti e delle apparecchiature fuori uso, per i quali può risultare difficoltosa/impossibile la pesatura alla partenza (per es. EER 16 02 13*; 16 02 14; 16 02 11*; 20 03 07), il peso dei rifiuti rilevato in partenza costituisce sempre l'unico peso accettato dall'Amministrazione ai fini della fatturazione.

11 REGISTRAZIONI

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa sul controllo della tracciabilità dei rifiuti dal DM 59/2023 ("Decreto RENTRI") e s.m.i., il ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) la cui generazione e fornitura, conformemente a quanto previsto dal Decreto RENTI, vidimazione digitale tramite apposita applicazione e compilazione è a carico del Fornitore, salvo diversa indicazione della singola Amministrazione. Tutti i dati inseriti nel FIR sono verificati e validati dalle Amministrazioni e controfirmati dal Fornitore tramite il trasportatore.

Presso ogni luogo di produzione, prima del trasporto, il Formulario, debitamente compilato, deve essere validato dall'Ente nelle modalità previste dalla normativa.

Dopo il conferimento dei rifiuti al trasportatore, entro i termini e nelle modalità definiti dalla normativa, il Fornitore dovrà comunicare all'Ente la data dell'avvenuto conferimento dei rifiuti al destinatario ed il peso effettivo a destino. Tali dati devono essere, altresì,

allegati alla “prefattura” del mese interessato. Il mancato rispetto di tali prescrizioni comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 27.

Nel caso in cui i rifiuti siano conferiti ad impianti di stoccaggio e/o ricondizionamento preliminare (cioè destinati ad una o più delle operazioni classificate con i codici D13, D14, D15, R12, R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), l’Ente dovrà disporre, almeno a cadenza annuale, dell’indicazione precisa del/degli impianto/i di destinazione finale dei rifiuti con specificazione dei quantitativi trattati per singolo codice EER pericoloso e Unità Locale di produzione dal quale sono stati prelevati.

Fino a che resterà ferma la sussistenza dell’obbligo di presentazione del MUD per le Amministrazioni, secondo i dettami dell’ordinamento nazionale, il Fornitore si impegna a compilare e trasmettere, **entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno** e senza alcun onere per l’Amministrazione, per tutti i rifiuti di cui il Fornitore abbia provveduto alla raccolta, i dati propedeutici alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.) e della redazione della relazione annuale del consulente ADR; tali dati dovranno essere forniti suddivisi per singolo punto di produzione dei rifiuti (Unità Locale), come individuato dalle singole Amministrazione con la specifica dei singoli codici EER prodotti e le relative quantità. Il modulo deve essere trasmesso su supporto informatico e deve comprendere tutte le informazioni previste per la compilazione del MUD. Il ritardo nella trasmissione dei dati comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 27.

Il Fornitore si impegna a supportare le Amministrazioni in tutte le attività di verifica e controllo inerenti ai dati sopra riportati e nell’inoltro telematico dei M.U.D., eventualmente effettuandolo direttamente a seguito di richiesta e conferimento di apposita delega da parte dell’Ente, senza nessun onere aggiuntivo per l’Ente.

Il Fornitore deve inoltre collaborare con l’Azienda alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio erogato anche in relazione al debito informativo delle Amministrazioni nei confronti della Regione, Organi di Vigilanza, ecc...

Il Fornitore si impegna inoltre a supportare le singole Amministrazioni nella gestione anche accentrata dei registri telematici.

Le spese di bollo sostenute per la vidimazione dei registri sono a carico delle singole Amministrazioni contraenti.

12 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA’

La Ditta Aggiudicataria si deve dotare, ove richiesto, di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo e citostatici o altri eventualmente indicati dalle singole Amministrazioni la cui fornitura e manutenzione per tutto il periodo di validità della Convenzione è a carico del Fornitore, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti potenzialmente radiocontaminati.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica ordinaria di buon funzionamento a cura e spese del Fornitore, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura.

L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di eseguire in contraddittorio verifiche di buon funzionamento del sistema, avvalendosi di un proprio esperto qualificato in fisica sanitaria.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività consentendo di individuare il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo.

Nel caso in cui presso l'Amministrazione non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri sono a totale carico del Fornitore.

13 SEDI/UNITA' LOCALI E FREQUENZA DI TRASPORTO

Nell'Allegato 2_EER e quantità si riporta, ove disponibile, una stima della quantità annua prodotta di rifiuti per codice EER e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascuna sede di produzione. Gli orari e le frequenze, sviluppate sulla base delle esigenze logistiche e di capacità di deposito delle singole Amministrazioni, devono essere riviste e concordate con le stesse Amministrazioni al momento della definizione del Piano Operativo. È facoltà di ciascuna Amministrazione modificare, ridurre o integrare, anche sulla base di eventuali riorganizzazioni delle stesse (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture), durante lo svolgimento del contratto, l'elenco delle predette sedi e/o l'orario e/o la frequenza dei ritiri richiesti. Tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

Il Fornitore assicura, altresì, il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti e/o accidentali (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione da parte del RUP/DEC.

In caso di produzioni inaspettatamente abbondanti, il Fornitore deve garantire il prelievo entro 24 ore naturali e consecutive.

Nel caso di due o più festività consecutive, il servizio, su richiesta dell'Ente, deve essere garantito in almeno uno dei giorni festivi.

Il Fornitore è tenuto, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

Il mancato rispetto delle frequenze di ritiro darà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

14 RITIRO E TRASPORTO

Il ritiro di rifiuti sanitari, di cui alla presente gara, dai punti di deposito temporaneo deve essere effettuato per ciascuna delle Sedi indicate nella documentazione di gara; il servizio comprende il caricamento dei rifiuti sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero (inclusi gli impianti di stoccaggio). Le zone di sosta degli automezzi, i percorsi interni alle strutture e gli orari per l'esecuzione del servizio devono essere concordati con la singola Amministrazione ed inseriti nel Piano Operativo.

Nel caso in cui si verifichi, per una sovrapproduzione di rifiuti o a causa di ritardi nella raccolta dei rifiuti da parte del Fornitore, che le casse mobili siano piene, la singola Amministrazione potrà stoccare temporaneamente i rifiuti in magazzini messi a

disposizione dalla stessa: in tale evenienza, sarà onere del Fornitore, in occasione della raccolta, recuperare i rifiuti all'interno del magazzino.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite convogliando i fluidi all'automezzo mediante idonee tubazioni e sistemi di pompaggio forniti dal Fornitore, concordando preventivamente con l'Amministrazione data e ora di svolgimento del servizio. Il monitoraggio dei livelli di riempimento delle cisterne e vasche di raccolta è responsabilità del Fornitore che dovrà assicurare verifiche intermedie rispetto alla frequenza ordinaria di ritiro ed il prelievo tempestivo anche in caso di produzione di quantità inaspettatamente abbondanti, evitando in ogni caso lo sversamento.

Sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche. All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne, il personale del Fornitore dovrà controllare visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al RUP/DEC, fornendo supporto per la risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna). In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento o di qualsiasi altra anomalia, il Fornitore, anche a seguito di segnalazione dell'Amministrazione, deve mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente e/o successiva bonifica.

Si precisa che, **sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori pieni con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici, indicati nell'Offerta Tecnica.**

I contenitori, prima del ritiro e caricamento sui mezzi, devono essere chiusi e correttamente etichettati a cura delle Amministrazioni; gli operatori del Fornitore non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al RUP/DEC dell'Azienda. Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti. Qualora, durante le operazioni di carico, insorgano situazioni di emergenza (es. sversamenti accidentali, ecc), il Fornitore deve avvisare immediatamente il RUP/DEC dell'Ente e intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di minimizzare i danni all'ambiente, ripristinare le condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata.

Nel rispetto della normativa vigente, analogo obbligo, in capo al Fornitore, di intervenire a propria cura e spese al fine di evitare i danni a persone e all'ambiente, ripristinare le condizioni di sicurezza, e provvedere alla bonifica e alla pulizia dell'area interessata sussiste anche nel caso di versamenti di oli minerali causati dal mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti nelle zone di carico/scarico del deposito temporaneo delle Amministrazioni.

La Ditta Concorrente deve inserire nella Relazione Tecnica le procedure di emergenza adottate per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. In merito al trasporto dei rifiuti contenuti in casse mobili, scarrabili o container rispondenti alle

caratteristiche dettate dalla normativa, è richiesto l'allontanamento del contenitore mobile pieno e contestuale sostituzione con uno vuoto di pari caratteristiche.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile nel rispetto della normativa. **Tempi e modi di svolgimento delle operazioni, comprensive delle modalità operative attuate in caso di guasti imprevisti degli automezzi, devono essere specificate nell'Offerta Tecnica** che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre in sede di partecipazione alla gara.

Non è consentita l'uscita di rifiuti senza l'accompagnamento del relativo formulario di identificazione debitamente compilato.

È fatto divieto di effettuare operazioni di trasbordo da un automezzo all'altro all'interno delle sedi delle Amministrazioni, salvo casi di effettiva ed imprevista necessità. In ogni caso, ad esclusione delle situazioni di effettiva ed imprevista necessità (ad esempio, guasti meccanici, incidenti, etc.), al fine di evitare eventuali danni all'ambiente ed alle persone coinvolte, le operazioni di trasbordo dovranno essere effettuate esclusivamente presso gli impianti autorizzati.

Nel caso di situazioni impreviste (incidenti, guasti meccanici, ecc..) sopra definite, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione al RUP/DEC all'Ente.

Il Fornitore deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35 e s.m.i.. **Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico.** Ogni Amministrazione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di tale Consulente, previa nomina formale, al fine di prevenire i rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti alle attività di cui al presente Capitolato, come previsto dalla normativa ADR per il trasporto di merci pericolose su strada. Tra i compiti a carico del consulente è compresa, senza oneri aggiuntivi a carico delle Amministrazioni, anche la redazione della relazione annuale di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

Il servizio di consulenza ADR dovrà occuparsi di tutto ciò che è previsto/richiesto dalla normativa vigente e delle successive modifiche che dovessero intervenire nell'arco di durata della Convenzione in materia di trasporto di merci/rifiuti pericolosi prodotti dalle singole Amministrazioni e da tutte le relative sedi ad esse collegate.

Nel rispetto della normativa, il consulente ADR dovrà effettuare annualmente attività di formazione del personale delle Amministrazioni addetto o comunque coinvolto nella produzione e/o gestione delle merci pericolose.

Il Consulente ADR nominato dai singoli Enti dovrà garantire

- la reperibilità per via telefonica ed e-mail
- la disponibilità a effettuare sopralluoghi presso tutte le sedi di produzione dei rifiuti delle Amministrazioni.

15 PERSONALE DEL FORNITORE

Il Fornitore deve dare adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio e delle norme d'igiene e di sicurezza del

lavoro da applicarsi durante l'esecuzione dell'appalto, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Le modalità di formazione in tema di gestione dei depositi temporanei, gestione delle emergenze (es. sversamenti) e modalità di prelievo dei rifiuti sanitari deve essere documentata dal Fornitore all'interno dell'Offerta Tecnica. Nella Relazione annuale relativa alle attività di formazione di cui all'art. 21, il Fornitore dovrà anche dettagliare tutte le attività formative svolte nell'anno per il proprio personale.

Inoltre, il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa igienicamente idonea, differenziata da quelle del personale delle Amministrazioni, in particolare delle Aziende Sanitarie;
- sia munito di appositi dispositivi di protezione individuale idonei alla movimentazione dei rifiuti oggetto dell'appalto;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al RUP/DEC degli Enti le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- lasci tempestivamente i locali delle Amministrazioni al termine del servizio.

Il personale del Fornitore deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. Nello svolgimento del servizio, il personale del Fornitore deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende Sanitarie e dell'IZSPLV.

Il personale del Fornitore dovrà interfacciarsi e collaborare con il personale delle Amministrazioni che si occupa della gestione del servizio, nonché con altro personale dedicato ad attività complementari al servizio di cui al presente capitolato.

Gli Enti aderenti hanno facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano a suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

In relazione all'esperto sulla normativa ADR che dovrà mettere a disposizione delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà garantirne la presenza all'incontro preliminare propedeutico alla formulazione del Piano Operativo presso ogni Ente aderente alla Convenzione, al fine di verificare le strutture e fornire una relazione circa la migliore organizzazione e gestione del servizio in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione e dell'offerta presentata. Il contributo di tale esperto sarà previsto anche in occasione della predisposizione del DUVRI specifico delle singole Amministrazioni.

La mancata erogazione del servizio secondo le predette modalità comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Il personale impiegato deve essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Amministrazioni da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia

per danni arrecati o subiti durante il servizio. Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato e alle istruzioni/norme di comportamento previste all'interno delle singole Amministrazioni.

16 REFERENTI DEL FORNITORE

Il Fornitore, in sede di Offerta, dovrà indicare il nominativo di un Referente di commessa, con ruolo di supervisione e coordinamento dei Referenti operativi del Servizio, che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione Contraente ed SCR – Piemonte S.p.A. per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti al servizio.

Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del contratto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Dovrà risultare reperibile nei giorni e orari lavorativi, pena l'applicazione della penale prevista, ed avere facoltà e mezzi necessari per far fronte a tutte le evenienze ordinarie ed emergenti, relative agli adempimenti degli oneri contrattuali.

Il Referente di commessa dovrà essere affiancato dal Referente Operativo del Servizio, che è responsabile del corretto svolgimento delle attività previste nel singolo contratto attuativo nell'ambito di ciascuna Amministrazione. Al Referente Operativo del Servizio sono, in particolare, delegate le funzioni di:

- programmazione, organizzazione e coordinamento dei servizi e del personale dedicato all'erogazione degli stessi;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle singole Amministrazioni nel corso dell'esecuzione del servizio;
- controllo qualitativo delle attività effettuate;
- raccolta e fornitura alle Amministrazione delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio delle performance conseguite.

Il Referente Operativo del Servizio dovrà essere reperibile, tutti i giorni dell'anno per via telefonica e con disponibilità a recarsi in loco tempestivamente, dalle ore 7,00 alle ore 18,00. Qualora il Fornitore modifichi il/i soggetto/i individuato/i quale Referente Operativo del Servizio è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo Referente tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di mancata ingiustificata disponibilità del Referente Operativo del Servizio nella fascia oraria sopra indicata sarà facoltà dell'Amministrazione applicare la penale di cui al successivo art. 27.

Prima della sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore dovrà indicare i riferimenti di telefono (fisso e mobile) ed e-mail del Referente di commessa e del Referente Operativo del Servizio.

È facoltà del Fornitore nominare un unico Referente Operativo del Servizio anche per più di un'Amministrazione contraente.

17 AUTOMEZZI

Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite vettore in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR ove previsto e delle eventuali disposizioni regionali e provinciali.

I veicoli devono:

- essere idoneamente attrezzati per la movimentazione del materiale (ad es. dotati di sponda idraulica per scarico a terra dei bancali);
- avere una capienza/numerosità tale da contenere tutti i rifiuti da raccogliere in modo da evitare la presenza di giacenze nei luoghi di deposito;
- essere idonei a garantire la protezione dagli agenti atmosferici dei rifiuti trasportati.

Per ciò che attiene la modalità di trasporto dei rifiuti depositati a terra, è necessario prevedere l'impiego di attrezzatura adeguata (ad es. prelevamento con ragno).

I mezzi e le attrezzature impiegati nel trasporto devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e ad adeguate bonifiche/sanificazione a cadenza mensile e immediate in caso di sversamento.

Gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Amministrazioni da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

Per ogni automezzo utilizzato nell'espletamento del servizio presso ciascuna Amministrazione dovrà essere indicato, in sede di Offerta Tecnica se già disponibili, o prima della sottoscrizione della Convenzione, la targa e l'elenco delle tipologie di rifiuti (codice EER) trasportabili. Dovrà essere, inoltre, fornito il dato relativo alla marca, modello, anno di immatricolazione, alimentazione e la classe ambientale di appartenenza (categoria Euro); questi ultimi due dati, unitamente alla dotazione degli automezzi, dovrà essere fornito anche in relazione agli automezzi non già nella disponibilità del fornitore ma che lo stesso si impegna ad utilizzare in fase di esecuzione del servizio. La dimensione e le caratteristiche degli automezzi proposti dovranno essere adeguate alle specificità delle aree destinate al deposito temporaneo, dei percorsi di accesso alle stesse presso ciascuna sede delle Amministrazioni destinatarie della presente gara.

L'aggiudicatario, al fine di non incorrere nelle penali di cui all'art. 27, ogni qualvolta sia costretto per motivi tecnici ad impegnare veicoli diversi da quelli indicati o in seguito all'acquisizione di nuovi autoveicoli nel proprio parco mezzi, dovrà inviare, preventivamente all'utilizzo, alle singole Amministrazioni, tutte le informazioni sopra previste; resta inteso che le caratteristiche dei veicoli utilizzati in sostituzione dovranno essere almeno pari a quelle dei veicoli presentati in sede di offerta tecnica o in fase di sottoscrizione contrattuale.

18 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso il/gli impianto/i di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con il Fornitore, del/i quale/i deve essere fornita autorizzazione all'esercizio, che dovrà essere, se del caso, aggiornata nel corso della durata della Convenzione e messa a disposizione sul Portale di cui all'art. 19.

Qualora nel periodo di vigenza contrattuale risultassero in scadenza, in capo al Fornitore, le autorizzazioni regionali e/o provinciali ed altre eventualmente richieste dalla normativa vigente in materia di recupero/smaltimento di rifiuti sanitari, è fatto obbligo al medesimo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 27, far pervenire, entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente alla data di scadenza, tutti i documenti comprovanti il rinnovo di tali autorizzazioni, al fine di sollevare le Amministrazioni da ogni responsabilità. Per l'intera durata del contratto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale stesso, in nessun caso dovranno risultare giornate non coperte dalle necessarie autorizzazioni.

Il Fornitore deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata del/gli impianto/i di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione al RUP/DEC dell'Amministrazione pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 27. Sono a carico del Fornitore tutte le responsabilità civili e penali qualora, senza preventiva autorizzazione degli organi competenti ed all'insaputa della singola Amministrazione, il carico dei rifiuti venisse dirottato a strutture e/o impianti di smaltimento e/o recupero non autorizzati.

Per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, deve essere identificato almeno 1 (un) impianto di destinazione finale la cui capacità recettiva sia commisurata alla produzione dei rifiuti prevista in gara. All'atto della presentazione della documentazione tecnica, l'impianto dovrà risultare formalmente a disposizione (di proprietà, di locazione o altre forme di contratto) del Fornitore ed in possesso dell'autorizzazione all'esercizio in corso di validità e dei requisiti minimi necessari a garantire il rispetto delle normative di carattere ambientale e di sicurezza vigenti in materia di rifiuti sanitari pericolosi.

Qualora la Ditta Concorrente proponga che i rifiuti pericolosi a rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come previsto dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i., **deve fornire nell'Offerta Tecnica le informazioni sulla successiva destinazione del rifiuto sterilizzato, ovvero le informazioni di cui ai successivi punti 1 e 2 dell'elenco sottostante.** Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.P.R. 254/2003 e s.m.i..

Nell'Offerta Tecnica, la Ditta Concorrente dovrà indicare le seguenti informazioni di dettaglio relativamente ai codici EER gestiti nella presente gara:

- 1. l'impianto/gli impianti di recupero/smaltimento cui il rifiuto è destinato e relativi estremi dell'autorizzazione;**
- 2. a quali operazioni di recupero/ smaltimento di cui all'Allegato B e C parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;**
- 3. nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle Amministrazioni siano destinati a impianti di stoccaggio, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto recupero/smaltimento degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.**

19 PORTALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il Fornitore, a proprio onere, deve mettere a disposizione di tutti gli Enti aderenti un portale di gestione e monitoraggio del servizio, che dovrà essere web based, ossia consultabile e utilizzabile attraverso i più comuni browser e non prevedere nessuna installazione di software e manutenzione dei pc in uso alle Amministrazioni Contraenti. L'accesso dovrà essere garantito mediante username e password: ogni Ente aderente dovrà avere a disposizione almeno 5 utenze. Ad avvio dell'appalto verranno comunicati al Fornitore gli utenti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere.

Il portale deve essere perfettamente operativo alla data di avvio del servizio. Il ritardo nell'attivazione dello stesso dà luogo all'applicazione della penale di cui all'art. 27.

In relazione ai rifiuti di cui ai codici EER 18 01 03*, 18 02 02* e 18 01 08*, il portale dovrà essere supportato da un sistema di rintracciabilità dei contenitori tramite Barcode, QR-code o RFID-Radio Frequency Identification.

Il portale dovrà prevedere:

- possibilità, per le Aziende, di visionare le informazioni relative al servizio erogato a favore delle stesse al fine di un costante controllo e monitoraggio sulla gestione del servizio;
- estrapolazione di reportistica di dettaglio e di sintesi, inclusi eventuali indicatori di performance, con selezione libera degli intervalli di tempo;
- gestione delle richieste, ad esempio per attivare il servizio di ritiro rifiuto a chiamata, effettuare richieste di materiale (contenitori, sacchi, etichette, ecc...) e/o effettuare segnalazioni di non conformità (es. cisterne che perdono liquidi, non corrispondenza della calendarizzazione per il ritiro rifiuti), effettuare richieste di intervento e/o di assistenza.

Tutte le informazioni contenute all'interno del portale sono di proprietà delle Amministrazioni Contraenti che ne affidano la gestione al Fornitore; pertanto, alla scadenza dei contratti attuativi, il Fornitore sarà obbligato a riconsegnare tutte le banche dati costituite e le relative elaborazioni. In ogni caso, tutti i dati dei quali il Fornitore venga a conoscenza nel corso di esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura dovranno essere trattati ed utilizzati esclusivamente ai fini degli adempimenti contrattuali, con espressa esclusione di qualsiasi diverso uso (informativo, commerciale, pubblicitario, etc.) e dovranno essere distrutti e/o cancellati in via definitiva (ivi incluse copie di sicurezza o back-up) al termine della Convenzione medesima e dei contratti attuativi. Sono a completo carico del Fornitore tutti gli oneri necessari per l'attivazione ed il funzionamento del portale.

Il portale deve rendere disponibili in formato excel, per un dato periodo selezionato, almeno i seguenti dati e informazioni, articolati per Unità Locale e aggregabili per singola Amministrazione:

- kg di rifiuti smaltiti per codice E.E.R.;
- costo di smaltimento per tipologia di rifiuto;
- kg gestiti per Centro di Costo per il codice E.E.R. 18 01 03*;
- quantità e tipologia di contenitori vuoti consegnati (compresi i sacchi, laddove richiesti);
- quantità e tipologia di contenitori raccolti;
- peso lordo, peso netto del rifiuto;

- tara dei contenitori;
- kg di rifiuti smaltiti per impianto di destinazione finale;
- contabilizzazione dei cicli di trattamento per gli eventuali contenitori riutilizzabili;
- importi fatturati.

È compito del Fornitore aggiornare tempestivamente i dati a seguito delle attività eseguite; l'aggiornamento deve essere effettuato almeno a cadenza settimanale relativamente ai dati generati nella settimana antecedente. Il ritardo nell'aggiornamento dei dati sul portale comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 27.

Inoltre, il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti un repository (cartella documentale), accessibile via web, che contenga almeno la seguente documentazione, sempre aggiornata all'ultima variazione:

- Progetto Operativo sottoscritto tra le Parti
- schede tecniche dei contenitori utilizzati per le diverse tipologia di rifiuto;
- elenco degli impianti di smaltimento e/o recupero con relative autorizzazioni;
- eventuale altra documentazione su richiesta e in accordo con le Amministrazioni contraenti.

Il Fornitore deve effettuare un corso di addestramento a favore degli utenti autorizzati dall'Amministrazione al fine di far conoscere tutte le funzionalità del portale.

Durante tutta la durata del contratto, il Fornitore deve provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema d'uso del portale ed alla sua gestione.

20 SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO CON IL R.E.N.T.Ri.

L'entrata in vigore il 15 dicembre 2024 del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ha comportato l'obbligo di iscrizione allo stesso anche a carico delle Aziende o enti che generano rifiuti classificati come pericolosi (Produttori).

Pertanto, al fine di rendere più agevole e rapido per le Amministrazioni destinatarie della presente gara la gestione amministrativa dei rifiuti pericolosi e non pericolosi assicurando efficienza e rispetto delle leggi vigenti, è fatto obbligo al Fornitore di mettere a disposizione delle stesse un software gestionale, web based su cloud esterno – quindi raggiungibile tramite browser -, che garantisca la compliance alla normativa e l'interoperabilità col R.E.N.T.Ri. consentendo in maniera automatica e controllata il corretto trasferimento dei dati.

Dal momento che i dati trattati sono da classificarsi come "Ordinari", l'infrastruttura o servizio cloud potrà essere di tipo "Cloud Pubblico Qualificato" o "Cloud Pubblico Qualificato Criptato". Il Fornitore, nell'Offerta Tecnica, dovrà indicare il tipo di qualificazione conseguito dal cloud service provider (CSP) e le misure di sicurezza comprese.

In particolare, la soluzione offerta deve consentire:

- la generazione del nuovo modello di Formulario Identificazione rifiuto (FIR);
- la vidimazione digitale dei Formulari attraverso l'integrazione con il sistema Vi.Vi.Fir:

- l'aggiornamento in tempo reale del FIR al momento del ritiro da parte degli autisti del Fornitore;
- l'estrazione da parte dell'Amministrazione della "quarta copia" entro e non oltre 48 ore dal ritiro del FIR "chiuso" da impianto o dal deposito preliminare;
- la produzione del Registro digitale di carico e scarico;
- la trasmissione diretta dei dati al Portale RENTRI;
- l'invio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite web services;
- la conservazione digitale del dato.

Il software deve consentire, altresì, la gestione ed il caricamento di Formulare relativi a rifiuti pericolosi e non pericolosi gestiti da aziende terze.

L'accesso al software deve essere consentito senza l'utilizzo dello SPID dell'operatore ma attraverso l'utilizzo di credenziali del sistema. Ogni Amministrazione dovrà avere la disponibilità di un numero di accesso congrui in base alle necessità, che verranno indicate nella fase di definizione del Piano Operativo.

Il software gestionale deve essere perfettamente funzionante alla data di avvio del servizio. Durante tutta la durata del contratto, il Fornitore deve provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema di funzionamento dello stesso, nonché alla sua manutenzione e costante aggiornamento alla normativa di settore.

Il Fornitore deve effettuare un corso di addestramento a favore degli utenti autorizzati dall'Amministrazione al fine di far conoscere tutte le funzionalità del software.

La messa a disposizione del software gestionale di cui al presente articolo verrà remunerato sulla base dell'offerta effettuata dal fornitore in fase di gara.

21 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI

I rifiuti sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosità, da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento (D.P.R. 254/2003 e s.m.i. art.1, comma 3).

A tal fine il Fornitore deve progettare e organizzare, in accordo con le singole Amministrazioni sulla base di una approfondita analisi dei fabbisogni formativi, un'attività di Informazione, Formazione e Addestramento, preferibilmente accreditata ECM, di tutto il personale che interviene nel ciclo di gestione del rifiuto - anche non dipendente dell'Ente ma comunque coinvolto nel servizio (es. personale della ditta delle pulizie incaricato della movimentazione interna dei rifiuti nelle Aziende Sanitarie), volta alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti ed in particolare ad una corretta produzione e gestione degli stessi. **La formazione sarà effettuata come riportata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.**

Obiettivi della formazione sono:

- 1) diffondere la conoscenza della normativa vigente in materia di rifiuti e rendere consapevoli gli operatori in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione della stessa;

- 2) diffondere la conoscenza sull'applicazione della normativa ADR ai rifiuti sanitari, anche tenendo conto degli aggiornamenti biennali a cui è soggetta la normativa stessa;
- 3) sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori verso una efficace ed efficiente gestione dei rifiuti finalizzata a:
 - a) diminuire la produzione di rifiuti
 - b) diminuire i costi di gestione dei rifiuti
 - c) implementare e/o migliorare la raccolta differenziata
 - d) perseguire la tutela della salute collettiva e dell'ambiente;
- 4) diffondere capacità e comportamenti operativi sul piano tecnico, organizzativo/gestionale e relazionale da adottare nella prassi quotidiana.

In casi di individuazione di non conformità nella gestione dei rifiuti da parte della singola Amministrazione, ai fini di una valida e mirata azione correttiva, la stessa potrà richiedere al Fornitore l'organizzazione di una sessione formativa incentrata sulla non conformità rilevata e destinata agli operatori coinvolti.

22 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI

Il Fornitore provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto ed alle forniture ad essa connesse.

Le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Amministrazioni promuovono tale coordinamento, l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività della impresa appaltatrice).

Il Fornitore, in base alla valutazione del rischio effettivo e secondo quanto previsto nel DUVRI, dovrà fornire i dispositivi di protezione individuale.

23 DIRITTO DI SCIOPERO E CAUSA DI FORZA MAGGIORE

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. Il Fornitore deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato.

In caso di sciopero o cause di forza maggiore la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio d'emergenza. A questo riguardo, **il Fornitore sarà tenuto, in sede di presentazione dell'Offerta Tecnica, a presentare un Piano di Emergenza** dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento. In fase di adesione alla

Convenzione, prima dell'inizio del servizio, tale piano, a seguito di eventuali modifiche e adeguamenti ritenuti necessari per la specificità delle diverse strutture, dovrà essere approvato dalle singole Amministrazioni.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta una responsabilità penale in capo al Fornitore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale. In tale eventualità, al Fornitore spetterà solo il corrispettivo per la parte di servizio eseguito.

24 MONITORAGGIO CONVENZIONE

Il Fornitore deve inviare alla S.C.R., su base semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al semestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle prestazioni effettuate; S.C.R. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare, i report semestrali, da inviare in formato file .xls tramite posta elettronica all'indirizzo monitoraggio@scr.piemonte.it, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- indicazione del numero del lotto di gara
- Amministrazione contraente (ragione sociale);
- chilogrammi di rifiuto prodotto per singolo codice EER;
- importo fatturato;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

e ogni altra informazione richiesta da S.C.R. ed utile ai fini della verifica delle prestazioni erogate e dell'erosione dell'importo massimo spendibile della Convenzione.

25 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Per tutti i rifiuti gestiti nell'ambito della presente di gara, la remunerazione del servizio avverrà nelle seguenti modalità:

- per i rifiuti che è possibile smaltire, sulle base delle indicazioni fornite al precedente art. 8.2, in contenitori sia monouso sia riutilizzabile, indipendentemente dalla tipologia di contenitore effettivamente offerto dal Fornitore, sulla base dei chilogrammi pesati alla partenza secondo la procedura di cui all'art. 11, al netto del peso del contenitore, sia esso monouso o riutilizzabile;
- per tutti gli altri codici EER smaltiti in contenitori riutilizzabili, sulla base dei chilogrammi pesati alla partenza secondo la procedura di cui all'art. 11, al netto del peso del contenitore riutilizzabile.

Pertanto, per tali rifiuti il corrispettivo sarà pari al prezzo unitario offerto per singolo EER moltiplicato per il numero di kg di rifiuto prodotti nel periodo di riferimento, al netto del peso dei contenitori;

- per tutti i codici EER che, sulle base delle indicazioni fornite al precedente art. 8.2, sono da gestire esclusivamente in contenitori monouso, sulla base dei chilogrammi pesati alla partenza secondo la procedura di cui all'art. 11, al lordo dei contenitori, nel momento in cui lo stesso viene effettivamente smaltito (es. contenitore per EER 08 03 18, solo quando viene smaltito);

- per i rifiuti ingombranti e per le apparecchiature fuori uso, per i quali può risultare difficoltosa/impossibile la pesatura alla partenza (per es. EER 16 02 13*; 16 02 14; 16 02 11*; 20 03 07), farà fede il peso netto rilevato a destino.

I quantitativi riportati nell'Allegato 2_EER e quantità sono al netto dei contenitori e il Fornitore dovrà indicare nell'Offerta Economica il prezzo unitario per singolo codice EER per chilogrammo.

Il servizio e le conseguenti prestazioni rese a termini del contratto attuativo della Convenzione dovranno essere fatturate a carico delle singole Amministrazioni con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi, previo controllo sulle pesature effettuate, della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente risultanti sulla documentazione ("prefattura" e FIR), della concordanza dei prezzi unitari.

L'Amministrazione si riserva di sospendere il pagamento delle fatture pervenute fino alla visualizzazione di tutti i FIR "chiusi" ricompresi nella fattura stessa, al fine di effettuare le necessarie verifiche di congruità con quanto fatturato.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.

26 CONTROLLI QUALI/QUANTITATIVI

Potranno essere effettuati accertamenti e controlli in qualsiasi momento sulle modalità operative di svolgimento del servizio oggetto della presente gara, al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto contrattualmente.

Il RUP/DEC o delegati dell'Amministrazione all'uopo individuati utilizzando modalità procedurali interne (es. utilizzo di schede di contestazione predisposte ad hoc, check list, ecc.) controlleranno a campione le attività svolte, alla presenza del personale (autista) della ditta.

Il referente dell'Aggiudicatario, eventualmente rilevata una carenza nell'esecuzione del servizio, dovrà provvedere immediatamente ad adottare i provvedimenti richiesti, senza nulla pretendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali previste.

L'inadempienza si intende debitamente contestata tramite comunicazione scritta all'Aggiudicatario da parte dell'Amministrazione. La Ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta.

Di comune accordo con l'Aggiudicatario, l'Ente potrà sperimentare e successivamente implementare un diverso sistema di controllo di qualità in modo da renderlo più attinente alla propria organizzazione e/o ai propri fabbisogni.

27 PENALI

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che riterranno opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e

la specificità delle prestazioni, e non abbia omissis di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) o imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi e delle forniture previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

IPOTESI DI INADEMPIMENTO/RITARDO SANZIONATO CON PENALE	VALORE PENALE
Ritardo nell'avvio dell'erogazione del servizio completo di ogni sua componente oltre il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla stipula del Piano Operativo	1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno solare di ritardo
Mancata tempestiva comunicazione di variazioni temporanee nell'esecuzione del servizio e/o delle forniture correlate rispetto a quanto concordato	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato
Mancato recepimento delle modifiche concordate del Piano Operativo rilevato dall'assenza nel repository dell'ultima versione aggiornata dello stesso	€ 200,00 (duecento/00) per ogni evento rilevato
Mancata esecuzione di analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto con relativa proposta di caratterizzazione ad inizio appalto ed in corso di esecuzione nelle ipotesi previste	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni analisi non effettuata
Consegna di contenitori difettosi, non integri/puliti/asciutti/privi di residui/esenti da cattivi odori, ecc...	€ 100,00 (cento/00) per ogni contenitore consegnato privo dei requisiti di integrità, pulizia, ecc.
Consegna di contenitori destinati ad aree ad alto rischio con imballaggi difettosi, mancanti o carenti delle prescrizioni richieste	€ 100,00 (cento/00) per ogni imballaggio difettoso, mancante, o carente delle prescrizioni richieste
Mancata consegna di tutti i contenitori previsti (quantità e tipologia), completi dei loro accessori (sacchi, etichette, fascette, coperchi, ecc..) nella frequenza concordata o di contenitori aggiuntivi rispetto al fabbisogno dichiarato nel Piano Operativo	1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo
Ritardo, rispetto al termine di 45gg dall'attivazione del contratto, della messa a regime dei depositi temporanei	1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'esecuzione delle variazioni richieste relativamente alle attrezzature e ai depositi temporanei rispetto al termine concordato con l'Azienda	0,8 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno di ritardo
Inosservanza delle prescrizioni relative alla predisposizione e mantenimento della segnaletica/cartellonistica nei depositi temporanei	€ 200,00 (duecento/00) per ogni non conformità rilevata

Mancata fornitura e/o reintegrazione del kit antispandimento per materiale biologico e chimico	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla richiesta
Parziale o totale mancata manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia dei depositi temporanei e delle attrezzature fornite	€ 200,00 (duecento/00) per ogni non conformità rilevata
Mancata disponibilità dei referti delle prove di laboratorio periodiche sull'efficacia del processo di sanificazione nella sezione documentale del Portale	€ 200,00 (duecento/00) per ogni mancanza rilevata
Fornitura di attrezzature di qualità non conforme a quanto richiesto e/o mancata sostituzione di attrezzature deteriorate	€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni non conformità/mancata sostituzione
Ritardo nella consegna dei certificati di taratura	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei certificati
Non idoneità e/o non funzionamento dei sistemi di pesatura che si protragga oltre 24h	€ 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di mancato funzionamento
Mancato invio mensile della "prefattura" contenente in allegato, per ciascuna tipologia di rifiuto, la data dell'avvenuto conferimento al destinatario ed il peso effettivo a destino	€ 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni mancato invio
Mancata visibilità sul software gestionale della "quarta copia" entro 48 ore dal ritiro del FIR "chiuso" da impianto o dal deposito preliminare	€ 300,00 (trecento/00) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto
Mancata trasmissione dei dati necessari alla compilazione del MUD e alla redazione della relazione annuale del consulente ADR entro la prima decade del mese di febbraio di ogni anno	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno solare di ritardo
Mancata trasmissione del MUD a seguito di apposita delega dell'Ente entro il termine massimo previsto dalla norma di settore	Penale pari alla sanzione massima a carico delle Amministrazioni (attualmente pari a € 10.000,00) per ogni evento
Ritardo nella raccolta dei contenitori pieni (mancato rispetto delle frequenze di ritiro previste nel Piano Operativo)	€ 750,00 (settecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla frequenza prevista
Mancato invio dei documenti comprovanti il rinnovo in capo al Fornitore delle autorizzazioni in materia di recupero/smaltimento di rifiuti sanitari eventualmente scadute in corso di contratto	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 18
Ritardo nell'operatività del Portale rispetto alla data di attivazione del contratto	0,8 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno solare di ritardo
Ritardo nell'operatività del Software gestionale rispetto alla data di attivazione del contratto	1,5 per mille dell'ammontare netto del contratto attuativo per ogni giorno solare di ritardo
Mancato aggiornamento a cadenza settimanale del	€ 100,00 (cento/00) per ogni

Portale con i dati relativi alle attività eseguite nella settimana antecedente	giorno solare di ritardo
Mancata reperibilità del consulente A.D.R. e/o mancata effettuazione delle attività a suo carico	€ 150,00 (centocinquanta/00) per ogni evento rilevato, documentando i mancati riscontri
Mancata reperibilità del Referente di commessa e/o del Referente Operativo negli orari di disponibilità	€ 100,00 (cento/00) per ogni evento rilevato, documentando i mancati riscontri

In caso di consegna di contenitori diversi da quelli offerti in sede di gara, per fuori produzione o aggiornamento tecnologico (art. 8.3), senza la previa autorizzazione di SCR, la stessa potrà applicare una penale pari ad € 200,00 per ogni segnalazione ricevuta dalla Amministrazioni contraenti.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 24 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di SCR applicare una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dell'Amministrazione Contraente/SCR; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti/SCR, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.